



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010

*Emanato con D.R. n. 30 del 22/01/2014
modificato con D.R. n. 346 del 7/06/2018*

Art. 1 (Finalità)

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24-bis della L. 30 dicembre 2010, n. 240, come inserito dall'art. 54, comma 1, D. L. 9 febbraio 2013 n. 5, convertito con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, il reclutamento, il regime giuridico, le attività e il trattamento economico dei tecnologi a tempo determinato.

Art. 2 (Oggetto del contratto)

Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, la Scuola Superiore Sant'Anna, su proposta del Direttore della struttura interessata, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista.

Art. 3 (Modalità di selezione e contenuto dei bandi)

1. I tecnologi a tempo determinato vengono reclutati previo espletamento di procedure pubbliche di selezione; ai relativi bandi viene obbligatoriamente data pubblicità, sia in italiano che in inglese, sul sito della Scuola e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea.
2. Il bando di indizione della procedura, emanato con Provvedimento del Direttore Generale, deve contenere informazioni dettagliate relative alle specifiche funzioni da svolgere, ai diritti e ai doveri, al trattamento economico e previdenziale, nonché ai requisiti di qualificazione richiesti, alle modalità di valutazione delle candidature e di svolgimento della procedura di selezione. Le date, l'orario e il luogo di svolgimento delle prove saranno notificate ai candidati non meno di quindici giorni prima del loro svolgimento. Il calendario delle prove può essere definito nel bando rivestendo, in tal caso, valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Dalla data di pubblicazione del bando decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 20 giorni.



Art. 4

(Requisiti di ammissione alla selezione)

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) Laurea Triennale (L) conseguito secondo le modalità previste dal D.M. 509/1999 ovvero diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99. Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata equivalente dalle competenti università Italiane o dal Ministero dell'Università e della ricerca, o comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia. È cura del candidato, pena l'esclusione, dimostrare l'equivalenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosca.
 - b) particolare qualificazione professionale in relazione all'attività da svolgere, con esperienza almeno biennale, laddove per "particolare qualificazione professionale" si intendono sia attività prestate presso enti pubblici e/o società private, che titoli culturali post-laurea (Dottorato/PhD, diploma di specializzazione, master universitario di I o II livello), purché attinenti al profilo a bando, a giudizio della Commissione esaminatrice. Il Bando di selezione definirà con esattezza gli elementi di qualificazione professionale in relazione al profilo richiesto.
2. Può essere richiesta, inoltre, la conoscenza di lingue straniere nonché il possesso di particolari abilità e/o competenze professionali in relazione ad esigenze specifiche dell'attività di ricerca da supportare.
3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7 del Codice Etico della Scuola, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettere b e c della L. n. 240 del 2010, sono in ogni caso esclusi dalla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto compreso, con un professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola Superiore Sant'Anna.

Art. 5

(Nomina e lavori della Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Direttore Generale, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative in materia.
2. Il segretario della Commissione, scelto tra il personale tecnico amministrativo appartenente almeno alla cat. C, oltre alle attività di stretta competenza, avrà il compito di accertare e garantire il rispetto della normativa e dei termini relativi ad ogni fase della procedura di selezione e sarà responsabile della regolarità formale della procedura stessa.
3. La Commissione predeterminerà i criteri di massima per la valutazione comparativa dei candidati.
4. La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di 90 giorni dalla sua nomina, salva proroga eccezionalmente richiesta e motivatamente concessa dal Direttore Generale.



Art. 6
(Procedura selettiva)

1. La selezione potrà essere effettuata per esami o per titoli ed esami.
2. La Commissione esaminatrice ha a disposizione 100 punti da ripartire tra le prove, qualora la selezione sia effettuata per esami, o tra i titoli e le prove qualora sia effettuata per titoli ed esami; in ogni caso per la valutazione della singola prova e dei titoli la Commissione non potrà disporre di un punteggio inferiore a 20.
3. La soglia minima per il superamento delle prove è fissata in 7/10 o equivalenti.
4. Le prove saranno volte a verificare il possesso della qualificazione culturale e professionale richiesta in relazione all'attività di supporto alla ricerca da svolgere, nonché il possesso degli eventuali requisiti richiesti.
5. I risultati delle valutazioni delle prove e dei titoli, ove previsti, saranno pubblicati sul sito web della Scuola.
6. La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione delle prove e dei titoli, qualora previsti.
7. Il candidato regolarmente convocato, che per qualunque motivo non si dovesse presentare a sostenere le prove di esame, sarà automaticamente considerato rinunciario alla procedura selettiva.
8. Al termine dei lavori, la Commissione predisporrà la graduatoria dei partecipanti idonei e indicherà il vincitore della selezione per la stipula del contratto. Qualora alla Scuola si manifestassero ulteriori necessità di tecnologi con caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nel bando di selezione, potranno essere stipulati ulteriori contratti con i soggetti utilmente collocati in graduatoria.
9. I risultati della selezione, approvati con Provvedimento del Direttore Generale, saranno pubblicati sul sito web della Scuola.

Art. 7
(Rapporto di lavoro)

1. Il contratto stipulato avrà una durata minima di 18 mesi e sarà prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva dello stesso non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.
2. Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale e dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. Per quanto riguarda i diritti e doveri del dipendente sarà fatto riferimento alla normativa vigente in materia di pubblico impiego nonché alla regolamentazione interna. Ai fini delle regole elettorali il tecnologo a tempo determinato è equiparato al personale tecnico amministrativo.
3. Il servizio sarà prestato presso le sedi della Scuola con l'obbligo di osservanza di un orario settimanale pari a 36 ore. Per l'accesso ai locali della Scuola, nonché per la rilevazione dell'orario di lavoro, verrà rilasciato al dipendente apposito badge.
4. Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico amministrativo.
5. L'immissione in servizio avverrà previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti.



Art. 8 (Trattamento economico)

1. Il trattamento economico spettante è stabilito, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale qualificazione professionale richiesta, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D, posizione economica D3, ed EP, posizione economica EP3, dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle Università. In particolare, ai fini di un inquadramento con trattamento economico complessivo pari a quello attribuito al personale della categoria EP, è richiesto il possesso del Diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99 o Laurea Magistrale (LM) o Specialistica (LS) ed una esperienza qualificata almeno quinquennale.
2. L'onere complessivo del contratto, comprendente il trattamento economico spettante - sia fondamentale che accessorio - e ogni altro onere eventualmente previsto dal bando di selezione (ad esempio pasti presso la mensa della Scuola, trasferte autorizzate, quote di iscrizione a corsi di formazione/convegni ecc), sarà posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.
3. Il trattamento accessorio, di entità variabile, verrà corrisposto annualmente e sarà quantificato sulla base della valutazione effettuata dal Direttore della struttura di riferimento in relazione agli obiettivi raggiunti, tenuto conto delle risorse disponibili; non potrà in ogni caso superare il 15% del trattamento fondamentale. Non sono previste altre forme di compenso in relazione ad attività svolte nell'ambito e per conto della struttura di riferimento.

Art. 9 (Cessazione del rapporto di lavoro)

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno sessanta giorni. Il recesso da parte dell'Amministrazione deve essere motivato.
3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art. 10 (Norme finali e Pubblicità)

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di concorsi e di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni, in quanto applicabili.
2. Il presente regolamento sarà reso disponibile in italiano e in inglese sul sito web della Scuola nella sezione "Ateneo - Statuto e Fonti interne".